

FONDO COMUNI CONFINANTI
(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

**SCHEMA DI ACCORDO DI CUI AGLI ARTICOLI 8, COMMA 3, DELL'INTESA E
5, COMMA 1, LETT. c.3) DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO PARITETICO
DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE DI CUI ALL' ART. 6, COMMA 1,
LETTERE a) b) e c) CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI SOVRAREGIONALI 2019-2026 PER LE PROVINCE DI SONDRIO -
CUP E27H19002160004 E DI BRESCIA - CUP H61B08001230005**

NONCHE' DEGLI INTERVENTI

**DEL PRIMO STRALCIO DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA DEI PROGETTI
STRATEGICI 2019-2024 DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
CUP I11B22000870002 e CUP E11C22001840005**

TRA

COMITATO PARITETICO - FONDO COMUNI CONFINANTI rappresentato da On. Dario Bond, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo Comuni confinanti” di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DM 8 giugno 2023;

e

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in _____, in persona del Presidente pro tempore _____ o suo Delegato(*citare atto di delega*);

VISTI:

- La legge 23 dicembre 2009 n. 191 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n.147 e in particolare l’art.2, commi 117 e 117 bis;
- L’Intesa tra Ministero dell’Economia e Finanze, Ministero degli Affari Regionali, Regione Lombardia, Regione del Veneto e Province autonome di Trento e di Bolzano, inerente le modalità di gestione del “Fondo Comuni Confinanti” sottoscritta il 19 settembre 2014 e, da ultimo, con la sottoscrizione di data 11 giugno 2020, riapprovata in un nuovo testo;
- il Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa (di seguito per brevità

“Regolamento”), approvato con deliberazione del Comitato stesso, n. 4 di data 1 ottobre 2021, in un nuovo testo adeguato alle modifiche intervenute nell'Intesa, e da ultimo modificato con deliberazione n. 9 di data 7 ottobre 2022;

- le Linee Guida e la Roadmap per l'individuazione e presentazione dei progetti strategici, o d'area vasta, di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, relativamente alla programmazione delle annualità 2019-2024, tracciati rispettivamente negli Allegati C e C.1 al Regolamento (di seguito per brevità “Linee Guida” e “Roadmap”) e tenuto conto del prolungamento al 2026 di detta programmazione disposto, con la deliberazione del Comitato paritetico n. 1 di data 6 maggio 2022, in merito alla progettualità strategiche a valenza sovraregionale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l'art. 15 che, al comma 1, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di “concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

PREMESSO CHE:

- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato Paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa che si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica, prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- tale Provincia autonoma, cui spetta il coordinamento, assicura le funzioni di supporto della Segreteria anche mediante l'apertura di uno Sportello centrale presso la propria sede e di Uffici referenti presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati;
- in data 24 giugno 2022, nonché in attuazione della determinazione del Presidente del Comitato paritetico n. 2 di data 1° giugno 2022, il Fondo Comuni confinanti e la Regione Lombardia hanno stipulato l'Accordo disciplinante le funzioni dell'Ufficio referente presso la medesima Regione, per i territori delle Province di Sondrio e di Brescia, ed il riconoscimento dei relativi oneri, nonché altre attribuzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3 e 5, dell'Intesa;

RILEVATO CHE:

- con la deliberazione del Comitato paritetico n. 5 di data 1 ottobre 2021, è stata approvata la nuova ripartizione per Provincia delle risorse destinate al finanziamento delle progettualità strategiche o di area vasta, a valere sulle annualità 2019-2024, in sostituzione di quanto precedentemente previsto con la deliberazione del Comitato paritetico n. 7 del 22 luglio 2020, a valere per le annualità 2019-2023;
- come si evince dall'Allegato 1, che costituisce parte integrante della deliberazione n. 5/2021, nonché dalla prima parte della Tabella 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della successiva deliberazione n. 10 del 7 ottobre 2022, le risorse:
 - spettanti alla Provincia di Sondrio ammontano all'importo annuo di Euro 6.956.858,00 per ciascuna delle annualità 2019-2024, pari a un totale di Euro 41.741.148,00;
 - spettanti alla Provincia di Brescia ammontano all'importo di Euro 7.254.458,00 per l'annualità 2019 ed all'importo di Euro 8.049.814,00 per ciascuna delle annualità 2020-

2024, pari a un totale di Euro 47.503.528,00, a cui si aggiunge l'economia di Euro 500.000,00 per rinuncia a progetto già finanziato, come indicato nella parte seconda della Tabella 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della citata deliberazione n. 10/2022;

- tali importi comprendono la quota di risorse utilizzabile, nel limite del 10%, per interventi sovraregionali o di particolare interesse, come quantificata con deliberazione n. 1 del 6 maggio 2022, ed in particolare:
 - per la Provincia di Sondrio la quota del 10% corrisponde all'importo annuo di Euro 695.685,80 pari ad un totale di Euro 4.174.114,80 per le annualità 2019-2024, a cui si aggiunge l'importo di Euro 1.391.371,60 riferito alle due annualità di prolungamento 2025 e 2026, per un ammontare complessivo di Euro 5.565.486,40;
 - per la Provincia di Brescia la quota del 10% corrisponde all'importo annuo di Euro 804.981,40 pari ad un totale di Euro 4.829.888,40 per le annualità 2019-2024, a cui si aggiunge l'importo di Euro 1.609.962,80 riferito alle due annualità di prolungamento 2025 e 2026, per un ammontare complessivo di Euro 6.439.851,20;
- dalla detrazione di tale quota del 10%, la disponibilità rimanente per il programma provinciale a valere sulle annualità 2019-2024 ammonta a Euro 37.567.033,20 per la Provincia di Sondrio ed a Euro 42.673.639,60 per la Provincia di Brescia, tenuto conto che, aggiungendo a quest'ultimo importo l'economia di Euro 500.000,00, come da deliberazione del Comitato paritetico n. 10/2022, lo stesso è rideterminato in Euro 43.173.639,60;
- con la deliberazione n. 3 di data 23 maggio 2022, il Comitato paritetico ha approvato gli interventi sovraregionali per le Province di Sondrio e di Brescia ed il conseguente finanziamento rispettivamente per gli importi di Euro 5.565.486,40 e di Euro 4.500.000,00, a fronte di un singolo intervento per ciascuna Provincia;
- con la deliberazione n. 6 di data 23 maggio 2022, il Comitato paritetico ha approvato il primo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Sondrio ed il conseguente finanziamento per l'importo complessivo di Euro 8.252.045,18;
- con nota del 7 agosto 2023, prot. PAT n. 606132, il Presidente del Comitato paritetico ha comunicato alla Regione Lombardia la presa d'atto relativa all'incremento del costo complessivo della scheda di progetto "Realizzazione seggiovia quadriposto denominata "Paradiso", con invarianza del finanziamento a carico del Fondo Comuni Confinanti, nonché alla ridefinizione della denominazione dell'intervento in "Realizzazione e gestione di una seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico denominata <<La Fonte-Le Priore>>";
- per la realizzazione degli interventi di cui sopra, la Regione Lombardia ha chiesto il trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi, e messa in capo a detto Ente della titolarità delle procedure di attuazione, nonché dell'adozione degli atti riguardanti le medesime progettualità;

CONSIDERATO CHE:

- con determinazione del Presidente del Comitato paritetico – Fondo Comuni Confinanti n. ____ del ____ 2023 e con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. ____ del ____ 2023, le Parti suindicate hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, il presente Accordo, autorizzandone la sua sottoscrizione;

Tutto ciò premesso,
tra i Soggetti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione,
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

PREMESSE E ALLEGATI

1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
I documenti allegati sono:
 - A) per l'individuazione di un intervento sovraregionale per la Provincia di Sondrio, approvato con deliberazione del Comitato paritetico n. 3 di data 23 maggio 2022:
 1. Scheda riepilogativa/di raccordo fra progetto e soggetto beneficiario di cui all'articolo 7 dell'Intesa;
 2. n. 1 scheda di progetto;
 - B) per l'individuazione di un intervento sovraregionale per la Provincia di Brescia, approvato con deliberazione del Comitato paritetico n. 3 di data 23 maggio 2022:
 1. Scheda riepilogativa/di raccordo fra progetto e soggetto beneficiario di cui all'articolo 7 dell'Intesa;
 2. n. 1 scheda di progetto;
 - C) primo stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Sondrio, approvato con deliberazione del Comitato paritetico n. 6 di data 23 maggio 2022 e costituito da:
 1. Relazione di strategia d'area;
 2. Scheda riepilogativa/di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa;
 3. n. 2 schede di progetto.

Art. 2

OGGETTO

1. Il presente Accordo ha come oggetto il trasferimento alla Regione Lombardia delle risorse per il finanziamento dei progetti individuati in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, ed è stipulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 3, della stessa Intesa e dell'art. 5, comma 1, lettera c.3), del Regolamento.
2. Il trasferimento è disposto con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi individuati nei documenti allegati.

Art. 3

TITOLARITÀ DELLA REGIONE LOMBARDIA

1. Alla firma del presente Accordo, la Regione Lombardia assume la titolarità delle procedure di attuazione degli interventi, nonché dell'adozione degli atti riguardanti le medesime progettualità.
2. Ai sensi del punto 9 della Fase 3 della Roadmap, nonché a seguito del nulla osta espresso dal competente Ufficio referente della Segreteria tecnica del Comitato paritetico, istituito sulla base dell'apposito separato Accordo, la Regione Lombardia è delegata alla sottoscrizione dell'atto negoziale con ciascun soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi individuati nei documenti allegati, atto negoziale che definisca tutti gli impegni reciprocamente assunti e i tempi di realizzazione in relazione all'intervento. Allo scopo, la Regione Lombardia dovrà tener conto delle indicazioni fornite dal Comitato paritetico - Fondo Comuni confinanti con la deliberazione n. 14 del 7 ottobre 2022 concernente l'approvazione di uno schema tipo di atto negoziale, ferme restando le modifiche di carattere tecnico formale e non sostanziale, successivamente condivise dallo stesso Comitato nella seduta del 23 agosto 2023, ai fini dalla stipula di ciascun atto in attuazione del presente Accordo.
3. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia individuato nella stessa Regione Lombardia, sarà cura di quest'ultima provvedere alla definizione degli opportuni atti interni.

Art. 4

AMMONTARE DEL TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento di risorse a favore della Regione Lombardia per il finanziamento dei progetti strategici individuati nei documenti allegati a valere sulle annualità 2019-2024 ovvero, nel caso di interventi sovraregionali, anche sulle annualità 2025 e 2026, è pari ai seguenti importi complessivi:
 - a) Euro 5.565.486,40, a fronte di un costo complessivo di Euro 5.593.888,30, con riferimento all'intervento sovraregionale per la Provincia di Sondrio, importi di cui all'Allegato A.1;
 - b) Euro 4.500.000,00, a fronte di un costo complessivo di Euro 59.500.000,00, con riferimento all'intervento sovraregionale per la Provincia di Brescia, importi di cui all'Allegato B.1;
 - c) Euro 8.252.045,18, a fronte di un costo complessivo di Euro 12.740.542,20, con riferimento agli interventi previsti nel 1° stralcio della proposta di Programma dei progetti strategici della Provincia di Sondrio, importi di cui all'Allegato C.2.Il trasferimento è concesso con vincolo di destinazione delle risorse stesse alla realizzazione degli interventi.
2. Il finanziamento, mediante trasferimento di risorse alla Regione Lombardia, è mantenuto fino alla concorrenza dei relativi importi massimi stabiliti al comma 1 e sarà rideterminato nel caso di accertata riduzione del costo di ciascun intervento ammesso allo stesso.
3. Sono ammissibili a finanziamento i costi strettamente correlati agli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2022 e sostenuti entro il termine finale di completamento di ciascun intervento.

4. L'ammontare del trasferimento di risorse oggetto del presente Accordo sarà in ogni caso modificato, tramite Atto aggiuntivo all'Accordo stesso, qualora gli interventi individuati nei documenti allegati fossero oggetto di revisione/integrazione da parte del Comitato paritetico, ai sensi del punto 10 della Fase 2 della Roadmap, tali da comportare variazioni degli importi di finanziamento.

Art. 5

IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA

1. La Regione Lombardia è responsabile dell'attuazione dei progetti strategici individuati nei documenti allegati, in quanto titolare delle relative procedure, nonché dell'adozione degli atti riguardanti i progetti medesimi nei confronti del soggetto attuatore. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) sottoscrive l'atto negoziale di cui all'art. 3, comma 2, del presente Accordo con il soggetto attuatore;
 - b) laddove non sia stato predisposto l'approfondimento tecnico da parte del soggetto attuatore, eroga allo stesso l'anticipo pari al 5% del costo complessivo dell'intervento ai fini della sua predisposizione. Tale erogazione è subordinata all'esito positivo degli atti istruttori spettanti al competente Ufficio referente, in ordine alle verifiche di cui al punto 7 della Fase 3 della Roadmap;
 - c) provvede a erogare il contributo direttamente al soggetto attuatore secondo quanto stabilito nell'atto negoziale, sottoscritto con lo stesso, e secondo le modalità prescritte alla Fase 4, lettera A), della Roadmap e all'art. 6 del presente Accordo;
 - d) trasmette al competente Ufficio Referente la documentazione necessaria, di cui all'art. 6 del presente Accordo, ai fini dell'erogazione, a proprio favore, dei progressivi acconti del trasferimento di risorse spettante per il finanziamento degli interventi individuati nei documenti allegati;
 - e) riferisce obbligatoriamente al Comitato Paritetico – Fondo Comuni confinanti, anche per il tramite del competente Ufficio referente, dell'eventuale mancata realizzazione di uno o più interventi ai fini della revoca totale o parziale del trasferimento.

Art. 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento di risorse è disposto dal Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti a favore della Regione Lombardia, la quale corrisponderà poi ai soggetti attuatori quanto di spettanza per i rispettivi interventi a norma sia del punto 7 della Fase 3 della Roadmap, sia degli atti negoziali di cui all'art. 3, comma 2, del presente Accordo.
2. Alla firma del presente Accordo, il Fondo Comuni Confinanti eroga alla Regione Lombardia un anticipo del 10% di ciascuno degli importi complessivi di finanziamento, come distinti all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).
3. In conseguenza dell'avanzamento degli interventi individuati nei documenti allegati, la Regione Lombardia richiede la liquidazione di ulteriori acconti, almeno semestrali, sulla base della stima di fabbisogno debitamente comunicata e sottoscritta dalla stessa e fino alla concorrenza di ciascuno degli importi complessivi di finanziamento, come individuati

all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

Le richieste di liquidazione possono essere riferite a uno o più interventi, ferma restando la cadenza semestrale per l'erogazione delle relative somme.

4. In caso di riduzione degli importi complessivi di finanziamento a saldo è prevista la restituzione delle somme eventualmente erogate in esubero, salvo modalità di compensazione concordate fra le parti.
5. Alla presentazione delle stime di fabbisogno successive all'anticipo dovranno essere allegati:
 - a) una certificazione attestante che complessivamente è stato utilizzato almeno il 70% di quanto precedentemente erogato dal Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti anche quale anticipo come previsto al comma 2 del presente articolo;
 - b) l'esautiva relazione di cui all'articolo 7, comma 3, del presente Accordo.
6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento del Comitato del Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti, la rendicontazione finale avviene sulla base di format condivisi con gli Uffici referenti nell'ambito della Segreteria tecnica.
7. Il contributo verrà liquidato dalla Regione Lombardia ai soggetti attuatori entro 30 giorni in caso di acconto ed entro 60 giorni in caso di saldo sulla base della disponibilità di cassa realizzata a seguito del trasferimento delle risorse da parte del Fondo Comuni Confinanti.

Art. 7

RAPPORTI CON IL COMPETENTE UFFICIO REFERENTE

1. La documentazione prevista per le modalità di erogazione del trasferimento, di cui al precedente articolo 6, viene presentata dalla Regione Lombardia direttamente al competente Ufficio referente della Segreteria tecnica che opera presso lo stesso Ente con autonomia funzionale rispetto agli altri settori, in quanto titolare di funzioni delegate dagli organi del Fondo Comuni Confinanti con l'apposito separato Accordo, stipulato in data 24 giugno 2022.
2. Il competente Ufficio Referente è responsabile per conto del Fondo Comuni Confinanti dell'istruttoria tecnico amministrativa, che si svolge sulla base della documentazione trasmessa dalla Regione/Provincia: ne verifica la regolarità, richiede eventuali integrazioni o correzioni alla stessa Regione/Provincia. All'esito positivo dell'istruttoria emette decreto di pagamento sulla base di nulla osta alla liquidazione, che trasmette poi allo Sportello centrale del Fondo Comuni Confinanti presso la Provincia autonoma di Trento, per l'emissione dell'ordinativo di pagamento da parte di quest'ultimo.
3. La Regione Lombardia riferisce obbligatoriamente al competente Ufficio Referente sullo stato di avanzamento degli interventi, trasmettendo, unitamente alla documentazione richiamata all'articolo 5, comma 1, lettera d), esaustiva relazione che dia contezza sullo stato di avanzamento della spesa per ogni singolo intervento e sulla stima dell'ulteriore fabbisogno.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento, il competente Ufficio referente, in ragione dell'effettivo avanzamento della spesa, può concordare formalmente con il coordinatore della Segreteria tecnica, modifiche nella tempistica di liquidazione prevista nel presente Accordo, senza che sia necessaria una modifica dello stesso.

Art. 8
CONTROLLI A CAMPIONE

1. Su un numero di interventi pari almeno al 5% del totale degli interventi conclusi e saldati, e individuati attraverso sorteggio, il competente Ufficio referente, effettuerà il controllo sulla veridicità di tutta la documentazione inerente l'intervento sorteggiato.

Art. 9
EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e fino alla conclusione degli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi individuati nei documenti allegati, ovvero sino al 31 dicembre 2030.
2. Eventuali proroghe a detto termine dovranno essere concesse dal Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti, previa richiesta motivata della Regione Lombardia.

Art. 10
FORO COMPETENTE

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Codice del Processo Amministrativo, per le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Lombardia.

Art. 11
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori ed ha validità per la sua intera durata.
2. Per concorde volontà delle parti l'Accordo può essere prorogato, modificato e/o integrato.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA
PER IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Dario Bond -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- _____ -